

FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009)

Documento versione n.6 del 11/9/2019

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU COARGE S.C.A.R.L.

COARGE SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Sede legale: Via Bombrini 16, 3° piano, int. 1 – 16149 GENOVA (GE)
Telefono 010-6467190 – Fax 010-6438321
E-mail: segreteria@coarge.it
Sito internet: www.coarge.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova: 208899
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00697510105
Numero iscrizione all'elenco della Banca d'Italia art. 155, comma 4, d. lgs. n. 385/93 (Tub): 26207

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di COARGE SCARL consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Banche e Intermediari Finanziari (da ora in poi, "Banca") con i quali COARGE SCARL ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito richiesta dal cliente e le eventuali condizioni alle quali è stata subordinata la concessione della garanzia da parte di COARGE SCARL.

COARGE SCARL delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese aventi i requisiti indicati nell'art. 7 dello Statuto sociale di COARGE SCARL e seguendo le modalità di cui agli artt. 9-10-11 del medesimo. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L'adesione a COARGE SCARL è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di ammissione, come riportato nella prima parte della Sezione IV del presente Foglio informativo. Si precisa che, per semplicità, in questo documento, il termine "Socio" comprende anche la definizione di "cliente".

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, per il tramite di COARGE SCARL e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di COARGE SCARL e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, a rimborsare alla Banca il credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fideiussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, COARGE SCARL garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente. Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di COARGE SCARL verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del Socio verso la Banca.

La garanzia autonoma di COARGE SCARL è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. COARGE SCARL non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale, che è il Socio, ma piuttosto quella di garante autonomo gradito alla Banca.

E' influente per il Socio sapere che la garanzia di COARGE SCARL è "autonoma" ed è "a perdita definitiva".

Non è invece influente per il Socio sapere se la garanzia di COARGE SCARL è "sussidiaria" o "a prima richiesta". Tali caratteristiche sono attinenti alle modalità di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il Socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la

Banca, questa può escutere la garanzia di COARGE SCARL ai sensi della convenzione e COARGE SCARL è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Banca e COARGE SCARL si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da COARGE SCARL. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante COARGE SCARL di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, o che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di COARGE SCARL mediante l'escussione della garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con COARGE SCARL sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca e COARGE SCARL sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio (escussione della garanzia), il Socio stesso è tenuto a rimborsare a COARGE SCARL quanto dalla medesima corrisposto alla Banca, ove la prima abbia richiesto ed ottenuto la surroga a seguito della stessa escussione. Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio a COARGE SCARL, in caso di mancato pagamento, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per COARGE SCARL di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. Si precisa che la garanzia è rilasciata a favore della Banca e non può essere revocata se il socio è inadempiente.

SEZIONE III _ CONDIZIONI ECONOMICHE
--

COARGE SCARL non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di COARGE SCARL, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio informativo. Nessun incaricato di COARGE SCARL è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio informativo.

COARGE SCARL ha stipulato con le Banche più rappresentative, una convenzione che prevede modalità e procedure per l'accesso alla garanzia, definendo altresì le condizioni economiche praticate dalla Banca al Cliente e le procedure per l'eventuale escussione della garanzia da parte della Banca.

Le principali caratteristiche dei singoli prodotti, in termini di finalità, importo massimo della garanzia, durata e percentuale massima della garanzia sono riportati di seguito.

	DETTAGLIO FINALITA'	DURATA MASSIMA GARANZIA
BREVE	A - SCOPERTO DI CONTO CORRENTE	18 MESI (RINNOVABILE)
	B - LIQUIDITA' DI BREVE	24 MESI
	1) 13° E 14° MENSILITA'	
	2) IMPOSTE	
	3) SCORTE	
	4) ESIGENZE DI LIQUIDITA'	
	C - SMOBILIZZO CREDITI	18 MESI (RINNOVABILE)
	1) CASTELLETTO SBF	
	2) ANTICIPO FATTURE	
	3) ANTICIPO EXPORT	
MEDIO-LUNGO	D – INVESTIMENTI	7 ANNI CHIROGRAFARIO E IPOTECARIO
	1) MACCHINARI ED ATTREZZATURE, IMPIANTI ecc.	
	2) AMBIENTE E ENERGIA	
	3) START UP	
	4) IMMOBILI STRUMENTALI	
	5) ALTRI INVESTIMENTI	
	E – LEASING	7 ANNI
	F – ALTRO	7 ANNI CHIROGRAFARIO E IPOTECARIO
	1) CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE	
	2) ESIGENZE DI LIQUIDITA'	
3) RISTRUTTURAZIONE ESPOSIZIONI BANCARIE		

IMPORTO MAX GARANZIA: possono essere cumulate garanzie su differenti tipologie di operazioni fino a un importo massimo di Garanzia per Azienda di € 200.000,00

PERCENTUALE MAX GARANZIA: 50% del finanziamento erogato, sino ad un massimo dell'80% per finanziamenti assistiti da controgaranzia Impresa Più e del Fondo Anticrisi e 90% per finanziamenti assistiti dal fondo Antiusura.

TASSO: il tasso di interesse può essere variabile, parametrato all'Euribor, oppure fisso ancorato all'IRS di periodo o al T.R.A. (Tasso di riferimento Artigiancassa), maggiorati di uno spread concordato con i singoli Istituti di Credito, sulla base delle Convenzioni stipulate con COARGE SCARL.

CONVENZIONE FONDO ANTIUSURA

COARGE SCARL è gestore di fondi antiusura erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 15 legge 108/96).

Le PMI ad elevato rischio finanziario e difficoltà di accesso al credito, tali da aver ricevuto un rifiuto da un istituto bancario su un'operazione a medio termine, con garanzia del Confidi al 50% in linea capitale, possono usufruire del Fondo Antiusura, che consente di beneficiare di un'operazione configurabile come agevolazione/aiuto di stato. COARGE SCARL avrà cura di inviare alle imprese comunicazione attestante la quantificazione del contributo ottenuto e del regime agevolativo applicato.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Beneficiari della Garanzia: Aziende socie di COARGE SCARL: piccole e medie imprese con parametri dimensionali PMI di cui al D.M. Ministero attività produttive 18/04/2005, G.U. 12/10/2005, n. 238.

Oggetto: La garanzia viene rilasciata a copertura di una quota parte del finanziamento (espressa in percentuale) individuato secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da COARGE SCARL dopo che l'organo deliberativo competente ha esaminato la domanda presentata dal soggetto richiedente. Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita convenzione sottoscritta da COARGE SCARL e dalla Banca erogante. La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui la

Banca erogante avrà corrisposto, per conto del soggetto finanziato, la commissione/prezzo della garanzia. È comunque facoltà della Banca prescelta richiedere garanzie aggiuntive rispetto a quella prestata dal Confidi, senza alcun limite sia per ciò che riguarda la natura della garanzia, sia per ciò che riguarda l'ammontare.

Tassa di ammissione e azioni: La valutazione della richiesta di garanzia è subordinata all'acquisizione della qualità di socio attraverso il versamento di una tassa di ammissione di importo pari a € 50,00. All'erogazione del primo finanziamento garantito è dovuta dal socio un'integrazione dell'iscrizione di importo pari ad € 85,00.

I costi che l'impresa socia deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in

- **Diritti di segreteria:** finalizzati a remunerare il costo di istruttoria e gestione della richiesta sia in fase di avvio/valutazione che in fase di monitoraggio e più in generale a contribuire ai costi di gestione di COARGE SCARL, sono fissati dal Comitato esecutivo che delibera la pratica e vanno da un minimo di € 130,00 ad un massimo di € 450,00 secondo la tabella seguente.

Diritti di segreteria (prelevate all'erogazione)					
Sino A			10.000	€	130,00
DA €	10.001	A €	30.000	€	230,00
DA €	30.001	A €	100.000	€	370,00
OLTRE	100.000			€	450,00

- **Commissioni di garanzia:** finalizzate a remunerare il rischio assunto per la garanzia prestata, vengono calcolate in percentuale sull'importo della garanzia, variabili in base al prodotto, alla durata, fissati dal Comitato esecutivo che delibera la pratica. La percentuale varia da un minimo annuo del 0,75% ad un massimo dell'1,9 % annuo dell'importo garantito, secondo la tabella seguente:

COMMISSIONI DI GARANZIA su mutui a m/l (prelevate all'atto dell'erogazione)		COMMISSIONI DI GARANZIA su operazioni a b/t (prelevate all'atto dell'erogazione)	
Importo finanziato	% annua	Importo finanziato	% annua
Sino ad € 20.000	0,75	Sino ad € 20.000	1,5
Da € 20.001 a € 40.000	0,80	Da € 20.001 a € 40.000	1,6
Da € 40.001 a € 70.000	0,90	Da € 40.001 a € 70.000	1,8
Oltre € 70.001	0,95	Da € 70.001	1,9

Le commissioni di garanzia sopraindicate sono parametrize su copertura di garanzia del 50%. In caso di diversa percentuale di garanzia, le commissioni di garanzia saranno diminuite o aumentate in modo proporzionale.

Nel caso venga rilasciata garanzia a prima richiesta, le commissioni di garanzia si intendono maggiorate dello 0,5% annuo sui mutui a m/l termine e dell'1% annuo per le operazioni a b/t.

Nel caso in cui venga richiesta la conferma di una garanzia o l'allungamento della durata di una garanzia già rilasciata, a fronte di riscadenziamento del finanziamento o sospensione del pagamento delle rate, verrà applicata, in misura proporzionale, un'integrazione della commissione di garanzia e diritti di segreteria ridotti ad € 50,00.

I diritti di segreteria e le commissioni di garanzia sono dovute dal socio, e versati tramite bonifico bancario, solo in caso di effettivo perfezionamento del finanziamento o linea di credito garantiti, nulla essendo dovuto dal socio in caso di rifiuto di concessione della garanzia da parte degli organi deliberanti di Coarge o di mancata perfezionamento della linea di credito da parte dell'istituto di credito convenzionato.

Comunicazioni periodiche: Il documento di sintesi non viene inviato perché il contratto di garanzia riporta in maniera chiara ed evidenziata il costo della garanzia. La Cooperativa non effettua comunicazioni periodiche perché condizioni contrattuali non subiscono alcuna modifica nel corso del rapporto ed il corrispettivo a carico del socio è versato in unica soluzione subito dopo la stipula del contratto.

Recesso: Prima dell'erogazione del finanziamento il Socio ha diritto di recedere nel rapporto di garanzia in qualsiasi momento, senza alcun addebito.

Successivamente all'erogazione dell'operazione garantita e al riconoscimento a COARGE SCARL degli importi di competenza, il Socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia contro liberatoria di COARGE SCARL rilasciata dalla Banca finanziatrice. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata dell'obbligazione principale, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di gestione e commissioni di garanzia.

Chiusura del rapporto contrattuale: L'estinzione del finanziamento comporterà l'estinzione della garanzia prestata da COARGE SCARL sullo stesso..

Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera raccomandata a/r (alla segreteria di COARGE SCARL via Bombrini 16, 3° piano int. 1 - 16149 Genova) o per via telematica (segreteria@coarge.it). L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽¹⁾.

LEGENDA

- **Debitore Principale:** è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.
- **Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- **Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
- **Socio:** il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.
 - **Debitore solidale:** è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.
 - **Creditore:** è il soggetto - istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con COARGE SCARL, che mette a disposizione / eroga una linea di credito a favore del Cliente.
 - **Garanzia autonoma:** garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.
 - **Garante autonomo:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore.
 - **Beneficiario:** è il soggetto – banca o intermediario finanziario - a beneficio del quale la garanzia è rilasciata.
 - **Escussione della Garanzia:** pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.
 - **Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta:** indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.
 - **Garanzia a perdita definitiva:** l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.
 - **Surrogazione nel credito:** diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.
 - **Locale aperto al pubblico:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di COARGE SCARL, idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela o per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di COARGE SCARL, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..
 - **Offerta fuori sede:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

¹⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.